



*Esiste qualcosa di più soddisfacente per un uomo
rispetto al prendersi cura di un altro uomo?*

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n°01/2025

Nella data 16/01/2025, alle ore 10,00,

presso Sede Sociale, via Rio Misureto, n. 17/1, Alba, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Amici di Kinangop, in prima convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art 10, come da convocazione inviata agli associati in data 27/12/2024 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica Statuto allo scopo di adeguare gli atti a modifiche normative.

Dei punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Bruno Frea che propone come segretaria verbalizzante Germana Bruscaini che accetta.

Sono presenti n. 9 associati su 11 iscritti di cui n. 5 in proprio e n. 4 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 10 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifica Statuto allo scopo di adeguare gli atti a modifiche normative.

Sul punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Bruno Frea il quale illustra i motivi che hanno portato alla necessità di apportare modifiche allo statuto. A seguito della richiesta di iscrizione al RUNTS, l'ufficio ha inviato un rilievo relativo alla figura del socio onorario per il quale, nello Statuto associativo, non era prevista la possibilità di voto, facoltà che invece deve essere riservata a tutti i soci definiti tali. Ai fini dell'iscrizione al RUNTS è quindi necessario effettuare una modifica dello Statuto.

Poiché la figura del Socio Onorario, come previsto dall'art. 6 – comma 5 dello Statuto deve intendersi come persona a cui viene attribuita questa definizione per meriti o per attività specifiche, ma che non ha espresso la volontà di associarsi, il Presidente propone di modificare la definizione in "Membro onorario" figura che non prevede il diritto al voto.

Segue la lettura integrale della modifica proposta allo statuto in vigore cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano:

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare la modifica proposta allo statuto in vigore posto in Allegato A) al presente verbale.





DECLARATION OF INTEREST

STATE OF TEXAS
COUNTY OF _____

I, _____, do hereby declare that I am not a party to any interest in the property described in the foregoing instrument, and that I am not a party to any interest in the property described in the foregoing instrument, and that I am not a party to any interest in the property described in the foregoing instrument.

WITNESSED my hand and seal this _____ day of _____, 20____.

Notary Public for the State of Texas

My commission expires on _____, 20____.



Notary Public for the State of Texas

My commission expires on _____, 20____.

Notary Public for the State of Texas



*Esiste qualcosa di più soddisfacente per un uomo
rispetto al prendersi cura di un altro uomo?*

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici Runts della modifica statutaria. Per tale modifica si richiederà all'Agenzia delle Entrate l'esenzione dell'imposta di bollo secondo quanto disposto dall'articolo 82 del CTS al comma 3 (così come modificato dall'articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105), "..... Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative".

Al termine della discussione il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Presidente



STATUTO dell'Associazione di Volontariato "Amici di Kinangop"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un'Associazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"Amici di Kinangop"**, con sede legale nel Comune di ALBA.
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato - OdV", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **Amici di Kinangop - Organizzazione di Volontariato**, in sigla **"AdK OdV"**.
4. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge di:

1. Attivare, promuovere e coordinare la collaborazione con la Direzione dell'Ospedale di Kinangop e con gli Enti di assistenza e sostegno all'infanzia, ai portatori di handicap e alla popolazione della Regione di Kinangop.
2. Promuovere e coordinare la collaborazione con enti ed istituzioni che si occupano dell'assistenza, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale degli individui.
3. Impegnarsi per opere di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, prodotti di cui alla Legge 19/08/2016, n. 166 e successive modificazioni, medicinali e materiale sanitario o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
4. Effettuare attività di prevenzione e prestazione sanitaria in Italia volte a raccogliere fondi per l'Ospedale di Kinangop, Kenia.
5. Promuovere iniziative per la realizzazione di progetti di solidarietà sia in Italia, sia all'estero.
6. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale.

Art. 3 - Finalità e Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'Art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, di svolgere in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (Codice Terzo Settore, art. 5-a);
2. interventi e prestazioni sanitarie (Codice Terzo Settore, art. 5-b)
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Codice Terzo Settore, art. 5-d);
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Codice Terzo Settore, art. 5-i).
5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone



svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Codice Terzo Settore, art. 5-u).

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende svolgere:

- Iniziative ed eventi finalizzati alla raccolta di fondi.
- Intervento sanitario e umanitario diretto nella sede dell'Ospedale di Kinangop, Kenia e dei suoi Enti collegati.
- Interventi in situazioni di bisogno.
- Sostegno finanziario e materiale a religiosi, gruppi, associazioni, istituzioni ed enti già operanti nelle situazioni di intervento.
- Attività di prevenzione e prestazione sanitaria volte a raccogliere fondi per l'Ospedale di Kinangop, Kenia.
- Opere di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, prodotti, medicinali e materiale sanitario o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
- Promozione e coordinamento della collaborazione con la Direzione dell'Ospedale di Kinangop e con gli Enti di assistenza e sostegno all'infanzia, ai portatori di handicap e alla popolazione della Regione di Kinangop, Kenia.
- Attività in collaborazione con enti ed istituzioni che si occupano dell'assistenza, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale delle persone.
- Promozione di iniziative per la realizzazione di progetti di solidarietà sia in Italia, sia all'estero.
- Interventi nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri nell'Università popolare della terza età, serate di sensibilizzazione, concerti, eventi.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.

Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale ai sensi dell'art.18 D.lgs 117/2017 e successive modificazioni.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente è incompatibile con la qualità di volontario.

In caso di necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Patrimonio e Risorse economiche

1. Il Patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a. Beni mobili o immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. Eventuali eredità, donazione e legati;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Quote e contributi degli associati;
 - b. Contributi pubblici e privati; anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - c. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d. Donazioni e lasciti testamentari;
 - e. Rendite patrimoniali;
 - f. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni);
 - g. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 - i. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

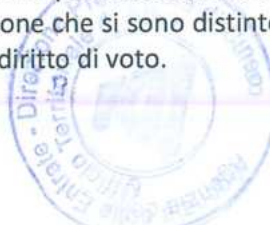
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
5. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
6. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
7. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
8. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 5 – Soci

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Si possono ammettere come associati di altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32 comma 2 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii). L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
2. Il numero degli aderenti è illimitato.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. La richiesta di ammissione di altre Enti del terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile della presentazione della domanda.
4. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
5. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di Membro onorario, senza diritto di voto.



6. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
7. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
8. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.
9. La qualità di socio è intrasmissibile.
10. La qualità di socio si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per recesso che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - c. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa dopo sei mesi dall'eventuale sollecito, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo;
 - d. per esclusione;
 - e. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - f. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
11. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
12. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
13. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
14. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.
15. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
16. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare a:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il loro voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.
2. I soci sono obbligati a:
 - osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
 - versare la quota associativa di cui al precedente articolo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 1. l'Assemblea dei soci;
 2. il Consiglio direttivo;
 3. il Presidente;
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L'Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 1 mese nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe, se l'Associazione ha meno di 500 soci e più di 5 nei casi di più di 500 soci.
3. È riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo annuale. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore".
4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
7. È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o tramite delega tutti i soci.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
12. L'Assemblea ordinaria dei soci: è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
13. Le deliberazioni sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
14. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
15. L'assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 117/2017.
 - b. discute e approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;





- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - g. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale e delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
 - k. delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
 - l. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
 - m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto.
 - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
16. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10– L'Assemblea straordinaria dei soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 3. Per modificare lo statuto occorrono la presenza dei tre quarti dei soci, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega sia in prima, sia in seconda convocazione.
- 4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega sia in prima, sia in seconda convocazione.
- 5. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11– Il Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 4 mandati consecutivi salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 2. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
- 3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
- 4. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.
- 5. Il Consiglio Direttivo:
 - a. nomina al suo interno, a maggioranza assoluta dei voti, un Presidente, un Vicepresidente, il Tesoriere ed un Segretario;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. predispone bilancio o rendiconto;
 - d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;



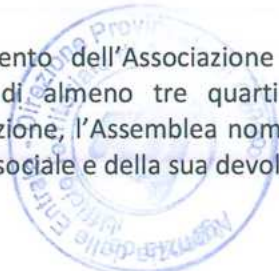
- e. delibera i rimborsi previsti per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
 - g. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - h. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - i. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
 - j. ha facoltà di costituire Comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
 - 7. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
 - 8. Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/3 dei componenti ne facciano richiesta.
 - 9. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
 - 10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
 - 11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 - 12. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del "Terzo settore".
 - 13. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
 - 14. Tutte le cariche associative sono ricoperta a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
 - 15. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Art. 12 – Il Presidente

- 1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente,
- 4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 - Scioglimento

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e della sua devoluzione ai sensi dell'art.9 del D. Lgs n. 117/2017.



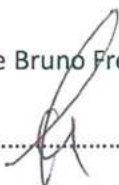


2. il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

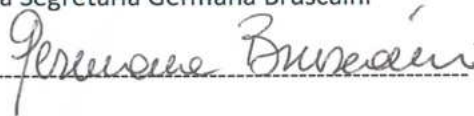
Art. 14 – Norme finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia. ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente Bruno Frea

.....


La Segretaria Germana Bruscaini

.....


Luogo e data: Alba, 16/01/2025



REGISTRATO AD ALBA IL 21/01/2025
AL N. 38 SERIE 3
Richiesta di
Suo


Il Presidente
Germana Bruscaini